



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

D.D.G. n. 44

Firenze, 23 maggio 2012

**AVVISO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE DIPENDENTE COMUNALE  
DISTACCATO FUNZIONALMENTE PRESSO L'I.S. "LEONARDO DA VINCI" DI FIRENZE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, come emendato dal D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 8;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 29 giugno 2007 dal Ministero della Pubblica Istruzione e il Comune di Firenze, con la quale è stata disciplinata la fase transitoria della statalizzazione dell'Istituto Superiore "Leonardo Da Vinci", già scuola comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale di Firenze n. 64 del 12.12.2011, avente ad oggetto "Deliberazione n. 38 del 25.6.2007 "Statalizzazione dell'ITI-IPIA Leonardo da Vinci. Approvazione convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana" – superamento regime transitorio", con la quale tra l'altro si stabilisce che la mancata presentazione della domanda di trasferimento da parte del personale docente comunale avente titolo darà luogo all'attivazione delle procedure di cui all'art. 33 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 17 maggio 2012 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Comune di Firenze, dal Comune di Genova e dal Comune di Ferrara, con il quale è disciplinata la procedura di mobilità in entrata verso il comparto "Scuola" del personale docente comunale dell'Istituto secondario di istruzione superiore tecnica e professionale "Leonardo Da Vinci" di Firenze, nonché di altre istituzioni scolastiche ex comunali passate nell'ambito dell'istruzione statale, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (d'ora in avanti denominato *accordo*);

VISTA l'intesa sottoscritta in data 21 maggio 2012 dalla Direzione generale dell'U.S.R. per la Toscana e dal Comune di Firenze ai sensi dell'art. 4 del citato *accordo*, propedeutica alla predisposizione dell'avviso di mobilità destinato ai docenti dell'I.S. "Da Vinci" indicati all'art. 3, comma 1 del medesimo *accordo*;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. DGPER 6466/Segr del 3 agosto 2011, con la quale è stata assegnata all'U.S.R. per la Toscana, per l'anno scolastico 2011-12, la dotazione organica aggiuntiva corrispondente alla prima tranche dei passaggi diretti di cui all'*accordo*, nonché la nota ministeriale in e-mail del 26 marzo 2012 con la quale si comunica che la detta dotazione è altresì ricompresa nelle assegnazioni di organico di cui allo schema di decreto interministeriale recante disposizioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2012/2013 trasmesso con Circolare del M.I.U.R. n. 25 del 29 marzo 2012;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

**DECRETA**

**Art.1 – procedura di passaggio diretto di personale  
tra amministrazioni diverse su base volontaria**

1. È indetta, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura di passaggio diretto di personale dal Comune di Firenze al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – comparto “Scuola” - aperta al personale docente comunale, che alla scadenza per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 6 è distaccato funzionalmente presso l'Istituto d'istruzione secondaria superiore tecnica e professionale “Leonardo Da Vinci” di Firenze.
2. Ai sensi dell'art. 3 dell'*accordo*, la procedura di passaggio diretto è attuata nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente determinate in applicazione dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e senza determinare posizioni di soprannumerarietà, con la seguente cadenza temporale:
  - a. nell'anno scolastico 2011-2012, nel limite di 68 unità, in attuazione dell'autorizzazione ad assumere contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2011, pubblicato nella G.U., Serie generale, n. 302, del 29 dicembre 2011;
  - b. negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 o eventualmente nel solo anno scolastico 2012-2013, per la parte residuale, in ogni caso previa autorizzazione ad assumere, da adottare ai sensi dell'art. 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e con decorrenza dal 1 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

**Art. 2 – requisiti per l'ammissione alla procedura**

1. Possono presentare domanda di trasferimento volta ad ottenere il passaggio diretto tra Amministrazioni i dipendenti del Comune di Firenze assunti a seguito di pubblico concorso, in servizio come docenti presso l'Istituto professionale per il settore industria e artigianato (codice meccanografico ministeriale FIRI017012) e/o l'Istituto tecnico per il settore tecnologico (codice meccanografico ministeriale FITF01701V) associati all'I.S. “Leonardo Da Vinci”, Via del Terzolle 91 – 50127 Firenze (codice meccanografico ministeriale FIIS01700A) indicati dall'art. 3 comma 1 dell'*accordo* i quali, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, siano permanentemente idonei alla funzione docente e siano in possesso dei titoli di studio e delle abilitazioni o idoneità richieste ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel comparto “Scuola”;
2. Possono altresì presentare domanda di trasferimento, con riserva, i docenti che alla data di scadenza del presente avviso siano sprovvisti dei titoli di studio e/o e delle abilitazioni o idoneità richieste ai



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

fini dell'assunzione a tempo indeterminato nel comparto "Scuola", ma ne prevedano il conseguimento nell'arco temporale di validità della graduatoria di cui al successivo articolo 3 ed in tempo utile per partecipare a pieno titolo alle procedure di passaggio di cui al presente avviso;

3. Sono esclusi dalla procedura di passaggio diretto i dipendenti del Comune di Firenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 per i quali, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, sia stato accertato il diritto alla cessazione dal servizio con decorrenza 1 settembre 2012.

**Art. 3 – formazione della graduatoria per il trasferimento**

1. Il Comune di Firenze, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, predispone la graduatoria unica del personale docente che ha presentato domanda di trasferimento di cui al successivo articolo 6, ordinato in ordine discendente sulla base dei punteggi attribuibili a ciascuno degli interessati secondo i criteri fissati dalla Deliberazione Comune di Firenze n. 5440/645 del 30 novembre 1992 richiamata dall'accordo tra Dirigente Scolastico, Comune di Firenze, R.S.U., OO.SS. del comparto Scuola ed Enti locali del 4.11.2010, aggiornati in base ai requisiti posseduti alla data di scadenza fissata dal presente avviso per la presentazione delle domande di trasferimento. A parità di punteggio, il docente più giovane precede il docente meno giovane. La predisposizione della graduatoria unica non modifica la titolarità dei docenti sulla classe di concorso di servizio presso l'I.S. "Da Vinci";
2. La collocazione in graduatoria del personale che ha presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'avviso è disposta con riserva, in coda all'ultimo docente in graduatoria in posizione non gravata da riserva, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti ai sensi del comma precedente;
3. Il Comune di Firenze pubblica la graduatoria definitiva e la trasmette alla Direzione Generale dell'U.S.R. per la Toscana per i successivi adempimenti.

**Art. 4 - Utilizzazione della graduatoria**

1. La graduatoria di cui all'art. 3 è utilizzata, nell'arco temporale e nella misura massima di passaggi di cui al precedente art. 1 comma 2, per il passaggio diretto ex art. 30 D.lgs. 165/2001 in entrata nel comparto "Scuola" del personale docente ivi inserito, da attuarsi, per ciascuna classe di concorso di insegnamento, nel limite delle cattedre e/o cattedre orario e dei posti di organico vacanti e disponibili, ai sensi della vigente normativa statale, presso le sedi associate dell'I.S. "Leonardo Da Vinci" di Firenze ivi inclusi le cattedre e i posti costituiti con contributi orari riferibili ad entrambe le sedi associate dell'I.S. "Leonardo Da Vinci". Ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti per il comparto "Scuola", la prestazione di servizio con contratto a tempo parziale non determina ulteriore disponibilità oraria ai fini dei passaggi diretti;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*

*Direzione Generale*

2. Nei limiti di tempo e di numero dei trasferimenti effettuabili come sopra richiamati, la graduatoria di cui all'art. 3 è utilizzata come segue:
- a. Il personale inserito in posizione utile e non gravata da riserva nella graduatoria unica, con scorrimento dalla posizione con punteggio più alto a quella più bassa, ottiene il trasferimento diretto sul posto vacante e disponibile nella classe di concorso di attuale titolarità presso l'I.S. "Da Vinci". Ove, nella predetta classe di concorso, al maturare del diritto del candidato al trasferimento per scorrimento di graduatoria, risultino vacanti e disponibili posti con titolarità attribuibile su entrambe le sedi associate dell'I.S. "Da Vinci", il candidato medesimo potrà optare per l'una o l'altra sede di titolarità, ferma restando fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso, per evidenti ragioni di continuità didattica e funzionalità organizzativa, l'assegnazione alle classi in essere;
  - b. Nel caso in cui l'aspirante che si trova in posizione di graduatoria utile ad ottenere il trasferimento, nel limite dei trasferimenti complessivamente effettuabili per l'anno scolastico per il quale è espletata la procedura di passaggio diretto, non possa ottenere il trasferimento medesimo per mancanza di posti vacanti e disponibili nella classe di concorso di attuale titolarità e sia in possesso di altri titoli di studio ed abilitazioni / idoneità per l'assunzione a tempo indeterminato per altra classe di concorso per la quale sussista disponibilità, la possibilità di optare per il trasferimento su tale ultima classe di concorso è ammessa solo nel caso in cui non vi siano, in posizione più bassa di graduatoria, docenti titolari su tale classe di concorso per i quali la sottratta disponibilità potrebbe pregiudicare il trasferimento anche in anno scolastico successivo;
  - c. Il personale che, trovandosi in posizione utile per il trasferimento, non lo ottiene per assenza di disponibilità nell'anno scolastico per il quale è espletata la procedura, conserva comunque il diritto al trasferimento su disponibilità sopravvenuta negli anni scolastici successivi per l'intero periodo di validità della graduatoria stabilito ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente avviso, ivi incluso il diritto all'esercizio dell'opzione nei limiti indicati alla precedente lettera b);
  - d. Il personale che, trovandosi in posizione utile per il trasferimento, non lo ottiene in quanto gravato da riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dell'avviso conserva il diritto al trasferimento su disponibilità sopravvenuta negli anni scolastici successivi per l'intero periodo di validità della graduatoria stabilito ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente avviso, subordinatamente allo scioglimento della riserva a seguito di conseguimento dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1;
  - e. Analogamente, il personale inserito in graduatoria a pieno titolo sulla base del possesso del titolo di studio e abilitazione / idoneità che consegua, in data successiva alla scadenza di presentazione delle domande, ulteriore abilitazione / idoneità utile ad ottenere il trasferimento su altra classe di concorso, ai fini dell'eventuale esercizio dell'opzione di cui alla precedente lettera b sarà considerato inserito nella posizione di "coda" di graduatoria spettante, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti, analogamente al personale inserito in graduatoria ai sensi dell'art. 1 comma 2.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

**Art. 5 – Inquadramento professionale e retributivo**

1. Il Comune di Firenze, espletate le procedure di cui all'art. 4, trasmette al M.I.U.R. e alla Direzione Generale dell'U.S.R. per la Toscana, per i successivi adempimenti, l'elenco del personale per il quale è accolta la domanda di trasferimento diretto tra Amministrazioni;
2. Il personale che ha ottenuto il trasferimento è assunto con contratto individuale di lavoro, nel rispetto dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, ed è inquadrato nella posizione stipendiale della qualifica professionale di docente, di cui alla Tab. A allegata al CCNL del comparto "Scuola" sottoscritto il 4 agosto 2011, corrispondente a quella posseduta al momento del passaggio, fermo restando che eventuali oneri derivanti da ricostruzione giuridico/economica di carriera sono a carico dell'ente comunale di provenienza fino alla data di effettivo passaggio nei ruoli statali. È fatta salva la conservazione del contratto di lavoro a tempo parziale in essere, compatibilmente con le norme vigenti nel comparto "Scuola".

**Art. 6 – Presentazione della domanda di trasferimento**

1. La domanda di trasferimento volontario per ottenere il passaggio diretto tra Amministrazioni ai sensi della presente procedura deve essere presentata al Comune di Firenze – Direzione Risorse Umane, Via Nicolodi, 2 – 50131 Firenze e trasmessa per conoscenza alla Direzione Generale dell'U.S.R. per la Toscana, entro il termine del 4 giugno 2012, utilizzando il modello allegato al presente Avviso. Il mancato utilizzo del modello comunque non determina l'invalidità della domanda;
2. Le domande di trasferimento possono essere presentate direttamente al Comune di Firenze - Direzione Risorse Umane, che ne rilascia ricevuta, oppure possono essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro della domanda, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
3. L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito ai fini della procedura di passaggio. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo che certifichi a termini di legge il ricevimento della comunicazione, al Comune di Firenze – Direzione Risorse Umane;
4. Nel modello di domanda deve essere dichiarato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura di passaggio. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Direzione Generale*

5. Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato nonché le domande dalle quali non è possibile evincere le generalità del candidato;
6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dal Comune di Firenze – Direzione Risorse Umane o dall'Amministrazione scolastica. L'inammissibilità o la nullità della domanda ovvero l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Comune di Firenze – Direzione Risorse Umane – secondo le procedure da esso determinate per la predisposizione della graduatoria.

Art. 7 – Norma di rinvio

1. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alle norme vigenti ed all'accordo sottoscritto in data 17 maggio 2012 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Comune di Firenze, dal Comune di Genova e dal Comune di Ferrara, ed agli ulteriori accordi che saranno sottoscritti nella materia dalle Amministrazioni interessate.

f.to IL DIRETTORE GENERALE  
Angela Palamone